

ENERGIA: Impianto eolico - Provvedimento di decadenza-inefficacia dell'autorizzazione unica - Perdita della disponibilità dell'area ove doveva essere realizzato il progettato impianto - Inutile spirare del termine di fine lavori - Omessa presentazione dell'istanza di proroga da parte della Società - Istanza di variante - Non modifica il termine di inizio e di fine dei lavori” - Legittimità della disposta decadenza dell'a.u.

Tar Puglia – Bari, Sez. II, 26 gennaio 2023, n. 172

“[...] La società istante ha perso la disponibilità dell'area sulla quale era prevista dovesse essere realizzato il parco eolico in questione, per fatto organizzativo aziendale proprio, non già per causa di forza maggiore. Pur dopo la concessione della sospensiva, alcuna causa di forza maggiore è stata documentata, né la società ha domandato nei termini alcuna proroga del termine finale di realizzazione dell'impianto.

In base all'art. 5, comma 21, della succitata legge della Regione Puglia 24 settembre 2012 n. 25 i termini di inizio lavori e di conclusione degli stessi “sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza”.

Non può ritenersi che alcuna domanda di proroga sia implicita nella domanda di variante, prevedendo le norme di specie disposizioni chiare ed espresse sul punto. Una domanda di proroga di fine lavori andava espressamente formulata e motivata. La Regione avrebbe potuto accoglierla o meno con provvedimento apposito. Al contrario, non risulta proposta alcuna espressa domanda da parte della società in tal senso.

Di conseguenza, la società è decaduta dell'autorizzazione e vanno escusse le garanzie fidejussorie prestate. Non v'è alcun intento sanzionatorio, né pur evocato ‘turbamento’ di principi internazionali, né profili di eccesso di potere nell'applicazione delle chiare disposizioni normative vigenti in materia [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Mario Conte, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente l'avv. Paolo Scagliola, su delega dell'avv. Tiziana Teresa Colelli, per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, l'istante società impugnava la determinazione della Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia di decadenza-inefficacia dell'autorizzazione unica per l'installazione di un *parco eolico* nel comune di Apricena (FG).

Accadeva invero che già una prima volta era stata concessa la proroga del termine di inizio lavori per un periodo pari a n. 24 mesi da parte della Regione Puglia. Ciò nonostante l'installazione del *parco eolico* autorizzato non veniva realizzata entro il termine finale.

Chiarisce in fatto la ricorrente di aver perso la disponibilità dell'area di intervento, per ragioni però non meglio precisate, e quindi di aver chiesto alla Regione Puglia l'assenso ad una variante a fini espropriativi all'autorizzazione. Viene evocata una asserita causa di forza maggiore e/o una domanda "implicita" di proroga del termine.

Tuttavia, la Regione rimaneva ferma nel decretare la decadenza per l'inutile spirare del termine di fine lavori, atteso che "*la richiesta di variante non modifica il termine di inizio e di fine dei lavori*", come peraltro previsto dall'art. 5, commi 19 e seguenti, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012 n. 25 "*Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*" succ. mod.

2.- Con successivi motivi aggiunti veniva gravata la determinazione, con la quale la Regione Puglia ha richiesto l'escussione della garanzia fidejussoria prestata.

3.- Con ulteriori motivi aggiunti veniva infine la determinazione recante l'escussione effettiva della polizza fidejussoria. Veniva proposta inoltre domanda cautelare.

4.- Si costituiva la Regione Puglia, confutando la tesi della ricorrente, altresì evidenziando come non fosse documentata alcuna causa di forza maggiore.

5.- Alla fissata camera di consiglio per la delibazione delle misure cautelari richieste, all'esito della discussione, veniva concessa sospensiva al fine di preservare *re adhuc integra* la posizione giuridica della società ricorrente, mediante la sospensione della escussione della garanzia fidejussoria.

6.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, il ricorso veniva introitato in decisione.

7.- Il ricorso è infondato.

Con ricorso *principale*, parte ricorrente ha lamentato i vizi di: I) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, carenza istruttoria e motivazionale, violazione del principio del giusto procedimento; II) violazione dei principi che governano le misure sanzionatorie e del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, violazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 6 e 7 C.E.D.U., violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali U.E., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento

dei fatti, violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, violazione del principio di tipicità, determinatezza e proporzionalità delle sanzioni ingiusticia manifesta.

Analoghi vizi sono stati estesi dai motivi aggiunti e dagli ulteriori motivi aggiunti, che hanno gravato le successive determinazioni volte a incamerare la garanzia fidejussoria prestata.

Il Collegio non può che rilevare come la questione si presenti in maniera abbastanza piana. La società istante ha perso la disponibilità dell'area sulla quale era prevista dovesse essere realizzato il parco eolico in questione, per fatto organizzativo aziendale proprio, non già per causa di forza maggiore. Pur dopo la concessione della sospensiva, alcuna causa di forza maggiore è stata documentata, né la società ha domandato nei termini alcuna proroga del termine finale di realizzazione dell'impianto.

In base all'art. 5, comma 21, della succitata legge della Regione Puglia 24 settembre 2012 n. 25 i termini di inizio lavori e di conclusione degli stessi *“sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza”*.

Non può ritenersi che alcuna domanda di proroga sia implicita nella domanda di variante, prevedendo le norme di specie disposizioni chiare ed espresse sul punto. Una domanda di proroga di fine lavori andava espressamente formulata e motivata. La Regione avrebbe potuto accoglierla o meno con provvedimento apposito. Al contrario, non risulta proposta alcuna espressa domanda da parte della società in tal senso.

Di conseguenza, la società è decaduta dell'autorizzazione e vanno escusse le garanzie fidejussorie prestate. Non v'è alcun intento sanzionatorio, né pur evocato 'turbamento' di principi internazionali, né profili di eccesso di potere nell'applicazione delle chiare disposizioni normative vigenti in materia.

8.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

9.- Le spese possono essere compensate per la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
